STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione di promozione sociale Alpinistica la Montagna - aps" con sede nel Comune di Vignola in via Geo Ballestri 265. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
2. L'Associazione non ha fini di lucro.
   È fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme dirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività

1. L'Associazione si prefigge di svolgere attività connesse con la frequentazione della montagna, la valorizzazione della pratica dell'alpinismo, dell'escursionismo l'approfondimento delle tematiche ecologiche, naturalistiche, sportive e culturali connesse all'ambiente montano, anche attraverso pubbliche conferenze e dibattiti.
2. Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nel seguente settore: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
3. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:
   a. Organizzare escursioni, Trekking e spedizione alpinistica di uno o più giorni con itinerari che interessano località di grande interesse naturalistico ambientale; ed ogni altra iniziativa a carattere culturale ambientale.
   b. Stipula di accordi e convenzioni con Enti e istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
   c. Collaborazione con associazioni o istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
   d. Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi attraverso enti o associazioni sul territorio.

e. Svolgere le attività consentite dall'ordinamento che si rivelino utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
5. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
   a. Quote e contributi degli associati;
   b. Eredità, donazioni e legati;
   c. Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
   d. Contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
   e. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
   f. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
   g. Erogazioni liberali di associati e dei terzi;
   h. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura del bilancio. I bilanci devono essere inviati ai soci 10 giorni prima dell'Assemblea nella quale saranno approvati saranno depositati presso la sede sociale per i 15 giorni precedenti l'Assemblea, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Art. 4

Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e concorrono al perseguimento degli stessi.

Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori, effettivi e giovani. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono soci effettivi quei soggetti che condividono le finalità dell'Associazione pur non rientrando tra quanti l'hanno costituita e abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.

Sono soci giovani quei soggetti che aderiscono all'Associazione e non hanno compiuto ancora il diciottesimo anno d'età.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.
3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
    a. mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
    b. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
    c. persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
   a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
   b) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
   c) A versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
   a) A partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
   b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto, al compimento del diciottesimo anno d'età;
   c) Ad accedere alle cariche associative, al compimento del diciottesimo anno d'età.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

   a) l'Assemblea dei soci;

   b) il Consiglio Direttivo;

   c) il Presidente.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

   Ogni associato dispone di un solo voto.

   Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato potrà ricevere una sola delega.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

   a) Approva il bilancio consuntivo;

   b) Nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

   c) Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

   d) Delibera l'esclusione dei soci;

   e) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni

qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

   Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. La posta elettronica è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni ai Soci, inclusa la convocazione per le assemblee. Ove un Socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, deve fare espressa richiesta di riceverle per posta normale o per altra via (es. SMS o WhatsApp). In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La

deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre

la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario. Il Tesoriere e il Segretario possono essere nominati anche tra i soci dell'Associazione come membri esterni al Consiglio Direttivo, al quale partecipano senza diritto di voto.
4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare il Consiglio Direttivo delibera:
   a) Le proposte di modifica dello statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
   b) I programmi delle attività;
   c) L'ammissione di nuovi soci;
   d) L'acquisto di beni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del presidente;
   e) il conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
   f) I provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
   g) Tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
   h) La misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
   i) Tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei componenti, escluso il presidente, ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile dei servizi finanziari dell'Associazione, provvede ai pagamenti e alle riscossioni, tiene aggiornata la contabilità, cura la tenuta dei libri contabili, del libro cassa, del libro inventario, dei documenti di spesa. Inoltre è responsabile della corretta applicazione delle delibere finanziarie del Consiglio, della conservazione del patrimonio dell'Associazione di cui è consegnatario, redige il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Esso può delegare il Segretario a riscuotere le quote delle nuove iscrizioni e dei rinnovi.

2. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente provvede alla sua sostituzione temporanea nell'ambito del Consiglio, che provvederà ad eleggere un nuovo incaricato.

Art. 12

Il Segretario

Il Segretario accudisce al lavoro di segreteria, è responsabile della conservazione degli atti della Associazione, del disbrigo della corrispondenza, compila e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, archivia i documenti e tiene al corrente il Consiglio dell'andamento e delle scadenze della Associazione. È responsabile di: libro soci, registro verbali Assemblea soci, registro verbali Consiglio Direttivo.

Art. 13

Sito web e Social Network

Il sito web e i social dell'Associazione sono gli strumenti principali con cui l'Associazione pubblicizza le sue attività e tiene contatto coi soci. Hanno l'esclusivo scopo di pubblicizzare le iniziative dell'Associazione, veicolarne particolari eventi. È cura del Consiglio Direttivo gestire aggiornare e moderare sia il sito che ogni altra forma di presenza dell'Associazione sui Social Network, anche avvalendosi della collaborazione di altri soci e/o dell'intervento di aziende e soggetti specializzati nel settore informatico.

Art. 14

Norma finale

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di interesse generale e in particolare a favore di un altro ente del terzo settore sentito il competente organismo di controllo.

Art. 15

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 117-2017).

Il Segretario

Antonio Cassanelli

Cassanelli Antonio

Il Presidente

Ettore Pasini

Vignola, 31 maggio 2018